

## Foglio informativo relativo alla Apertura di credito in conto corrente

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### ViViBanca S.p.A.

Via Giolitti, 15 - 10123 Torino - tel. 011.19781000

Sede Secondaria: Viale Wagner, 8 - 84131 Salerno

Fax 011.19698000 sito web [www.vivibanca.it](http://www.vivibanca.it) e-mail: [info@vivibanca.it](mailto:info@vivibanca.it)

Cap. Soc.: € 33.812.962,00 - Iscr. Reg. Imprese Torino Cod. Fisc. e P. Iva 04255700652

Iscritta con il N. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### CHE COS'È L'APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE

Con questa operazione la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino all'importo concordato.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l'apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento). Se la banca decide di dare ugualmente seguito a tali operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i **principali rischi**, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

### CONDIZIONI ECONOMICHE

#### QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

IPOTESI	COSTO DELL'AFFIDAMENTO SU BASE TRIMESTRALE	TAEG
<ul style="list-style-type: none"><li>• Contratto con durata indeterminata</li><li>• Applicazione della Commissione Disponibilità Fondi</li><li>• Affidamento accordato: <b>€ 1.500,00</b></li><li>• Affidamento utilizzato: <b>€ 1.500,00</b> per tutta la durata del trimestre</li></ul>	<b>Euro 56,12</b>	<b>14,967%</b>

VOCI DI COSTO			
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	<p><b>Euribor 3 M/360 + 13,00%.</b></p> <p>Il parametro di riferimento per l'indicizzazione è il Tasso <b>Euribor</b> 3 mesi divisore 360. L'Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito <a href="http://www.euribor-ebf.eu/">http://www.euribor-ebf.eu/</a>. Per effetto della rilevazione del 1° settembre 2015 il tasso nominale è pari a:</p> <p><b>12,967%</b></p>
		Commissione Omnicomprensiva (Disponibilità Fondi)	0,50% trimestrale
	Sconfinamenti extra-fido	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate (sconfinamenti extra fido)	<p><b>Euribor 3 M/360 + 16,00%</b></p> <p>Il parametro di riferimento per l'indicizzazione è il Tasso <b>Euribor</b> 3 mesi divisore 360. L'Euribor viene aggiornato ogni mese e rilevato il primo giorno lavorativo del mese dal sito <a href="http://www.euribor-ebf.eu/">http://www.euribor-ebf.eu/</a>. Per effetto della rilevazione del 1° settembre 2015 il tasso nominale è pari a:</p> <p><b>15,967%</b></p>
		Commissione Istruttoria Veloce (CIV)	<p><b>Euro 30,00</b> per ogni addebito pari o superiore ad Euro 100,00 e successi addebiti pari o superiori ad Euro 100,00. <b>La commissione non è dovuta se il saldo passivo complessivo - anche se derivante da più addebiti - è inferiore o pari a € 500,00 e, inoltre, se lo sconfinamento non ha durata superiore a 7 giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esclusione per un massimo di una volta per ciascuno dei quattro trimestri di cui si compone l'anno solare</b></p>

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in Filiale.

## ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

### IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI

Richiesta elenco movimenti ultimi 4 anni	Euro 1,00
Richiesta elenco movimenti oltre 4 anni	Euro 5,00
Richiesta copia estratto conto scalare successivi al 2010	Euro 2,00 ad estratto conto
Richiesta copia estratto conto scalare precedenti al 2010	Euro 10,00 ad estratto conto
Richiesta copia documentazione e ricerche (per singolo documento)	
<input type="checkbox"/> contratti	Euro 5,00
<input type="checkbox"/> contabili	Euro 1,00
<input type="checkbox"/> F24/F23	Euro 2,00
Commissione avvio iter CAI	Euro 10,00
Recupero spese invio posta ordinaria	Euro 1,50

Recupero spese invio posta raccomandata	Euro 6,00
Recupero spese invio telegramma	Euro 10,00

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del conto avviene entro 10 giorni lavorativi dalla definizione di eventuali partite in corso a credito (ad esempio: versamenti assegni non disponibili, bonifici in arrivo, partite avvisate, ecc.) e a debito (ad esempio: pagamenti di utenze, movimenti di carte di credito e/o debito collegate al conto corrente, ecc.).

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (**ViViBanca S.p.A - Ufficio Reclami – Via Giolitti, 15 10123 – Torino – Telefono: 011 19781060 - fax: 011 1969809 – indirizzo mail: [reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it), [vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)**), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'intermediario.
- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) oppure chiedere all'intermediario.
- **Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)** [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it). In data 9 gennaio 2017 è stato attivato l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016 e del cui funzionamento la Banca fornisce informazioni sul proprio sito web. Il reclamante può rivolgersi a tale soggetto per le controversie con l'intermediario relative alla violazione da parte di questo degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Sono esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi sopra indicati e quelli che non hanno natura patrimoniale. L'ACF promuove forme di collaborazione con gli altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie, anche al fine di risolvere questioni relative alla delimitazione delle reciproche competenze. Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dall'investitore, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso: a) non sono pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie; b) è stato preventivamente presentato reclamo all'intermediario al quale è stata fornita espressa risposta, ovvero sono decorsi più di sessanta giorni dalla sua presentazione, senza che l'intermediario abbia comunicato all'investitore le proprie determinazioni. Il ricorso all'ACF deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo all'intermediario ovvero, se il reclamo è stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF, entro un anno da tale data. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

## LEGENDA

<b>Capitalizzazione degli interessi</b>	Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.
<b>Commissione Disponibilità fondi</b>	Commissione che viene corrisposta a fronte dell'impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all'ammontare dell'affidamento concesso. E' calcolata sull'importo medio dell'affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.
<b>Commissione Istruttoria Veloce</b>	Commissione che si applica quando la banca autorizza lo sconfinamento (Vedi " <b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido</b> "). Se lo sconfinamento è inferiore a Euro 100,00 la Commissione non si applica. Se lo sconfinamento è pari o superiore ad Euro 100,00, la Banca preleva la Commissione per sconfinamento nella misura fissata. Se vengono autorizzati successivi sconfinamenti di importo pari o superiore ad Euro 100,00, la Banca preleva nuovamente la Commissione per sconfinamento.
<b>Fido o affidamento</b>	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
<b>Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extrafido</b>	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
<b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>	Indica il costo totale del fido su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio le spese di istruttoria della pratica e la commissione su fido.
<b>Tasso Euribor (European Interbank Offered Rate)</b>	Indice che misura il costo del denaro a breve termine nell'area Euro. Tasso interbancario di riferimento diffuso quotidianamente dalla Federazione Bancaria Europea come media ponderata dei tassi di interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Europea concedono i depositi in prestito
<b>Tasso debitore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
<b>Tasso debitore annuo effettivo</b>	E' il tasso debitore annuo comprensivo della capitalizzazione degli interessi
<b>Tasso di interesse di mora</b>	Rappresenta il maggior tasso che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di recesso da parte della Banca dal rapporto di apertura di credito in conto corrente
<b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria "Aperture di credito in conto corrente" e della categoria "Scoperti senza affidamento", aumentarlo di un quarto, aggiungere 4 punti percentuali e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.